

DECISIONE (UE) 2017/477 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell'ambito dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1 e l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 281, paragrafo 3, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), prevede l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte.
- (2) L'articolo 3 della decisione (UE) 2016/123 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria. Tali parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria dal 1° maggio 2016.
- (3) A norma dell'articolo 268, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 268, paragrafo 6, e dell'articolo 269, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione e il comitato di cooperazione sono presieduti alternativamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Kazakistan.
- (5) A norma dell'articolo 269, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve essere assistito dal comitato di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.
- (6) A norma dell'articolo 269, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve stabilire, nel suo regolamento interno, le mansioni e il funzionamento del comitato di cooperazione e di qualsiasi sottocomitato o organismo istituito dal Consiglio di cooperazione.
- (7) A norma dell'articolo 269, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato di cooperazione si può riunire in una formazione specifica per affrontare questioni pertinenti inerenti al titolo III (Commercio e imprese). A norma dell'articolo 269, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire sottocomitati specializzati o altri organismi in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni e deve determinare la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi.
- (8) A norma dell'articolo 268, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione deve esercitare la vigilanza e verificare a scadenze regolari l'attuazione dell'accordo. A norma dell'articolo 268, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di cooperazione. A norma dell'articolo 268, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di cooperazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, previo consenso tra le parti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo III (Commercio e imprese).

⁽¹⁾ GUL 29 del 4.2.2016, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/123 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (GUL 29 del 4.2.2016, pag. 1).

